

# COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

COPIA

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 18 del 13/06/2012**

**Oggetto: Oggetto: Autorizzazione alla stipula di transazione Comune di Campotosto/Enel spa per ICI non corrisposta.**

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 16.30 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

- Antonio Di Carlantonio	Sindaco	P
- De Angelis Giovanna	Assessore	P
- Erminia Alimonti	Vice Sindaco	P
- Rosa Maria Di Marco	Assessore	P

ne risultano presenti n. 04 e assenti n. 00

Ha partecipato alla seduta il Segretario **Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante** **Il Presidente Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco** ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne attestazione di copertura finanziaria.

il Revisore del Conto.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267

Campotosto li 3/7/2012

IL Segretario Comunale

F.to Dott Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

Il sottoscritto, visto gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

E' trasmessa contestualmente all'affissione, con elenco n. \_\_\_\_\_ in data 3/7/2012 , ai Capigruppo Consiliari ( art. 127 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267);

Dalla Residenza Comunale li 3/7/2012

IL Segretario Comunale

F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 13/6/2012.

[ ] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000.);

a seguito della dichiarata immediata esecutività (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale li 3/7/2012

IL Segretario Comunale

F.to Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

---

E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza Comunale li 3/7/2012

IL Segretario Comunale

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

PREMESSO che il Comune di Campotosto, a seguito di plurimi procedimenti giurisdizionali instaurati nei confronti di ENEL spa per mancato versamento ICI, ad oggi definiti con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 27177/11, 27178/11, 27179/11, 27180/11, 27181/11, 27182/11, 2243/11, 2244/11, ha visto riconosciuto il proprio diritto al pagamento del tributo per un importo superiore ad € 400.000,00 e con riferimento alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005;

RILEVATO che, anche con riferimento alle annualità successive e, più in dettaglio agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, l'ente societario ha, secondo i calcoli dell'Amministrazione Locale, omesso (parte o tutto) il pagamento del tributo in parola;

CONSIDERATO che, in relazione alla sopra indicata omissione, il Comune di Campotosto ha chiesto al difensore costituito nei precedenti e analoghi procedimenti giurisdizionali la trasmissione anche in ottica interruttiva della prescrizione, di diffida stragiudiziale alla società inadempiente, quantificando, in via preliminare, il credito (sanzioni escluse) in € 375.979,90 (2007: € 37.579,99, 2008: € 75.159,98, 2009: € 75.159,98, 2010: € 75.159,98, 2011: € 75.159,98) e gli interessi legali in € 10.306,43;

RISCONTRATA la volontà di ENEL spa di assolvere all'obbligazione tributaria, stipulando, in tal senso idoneo accordo transattivo al fine di evitare un nuovo contenzioso, accordo implicante la corresponsione della sostanziale integralità dell'importo (sanzioni escluse);

EVIDENZIATO come la soluzione stragiudiziale comporterebbe innumerevoli vantaggi per lo stesso Ente Comunale che, in tal modo, si sottrarrebbe all'alea e alla lunghezza dei giudizi, nonché al pagamento delle spese legali per l'insaturazione degli stessi (nei precedenti, le spese legali ammontano a cifra poco inferiore ad € 80.000,00);

CONSIDERATO, peraltro, che la soluzione transattiva non può implicare una eccessiva diminuzione del credito in precedenza descritto ed eventuali rinunce economiche da parte dell'Ente devono pertanto esser contenute entro limiti di ragionevolezza, anche in relazione alla evidenziata lunghezza dei procedimenti giurisdizionali e alle spese già sostenute per analoghi giudizi;

RILEVATO che la potestà di autorizzare la stipula di una possibile transazione rientra nella competenza residuale della Giunta Comunale;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

#### **DELIBERA**

1. Di autorizzare il Sindaco, in qualità di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione, alla stipula di eventuale atto transattivo con ENEL Spa che eviti l'instaurazione dei giudizi per la quantificazione delle somme non versate in favore del Comune di Campotosto a titolo di ICI per le annualità 2007-2011;
2. Di conferire al Legale Rappresentante ogni potere in relazione alla definizione delle clausole contrattuali e delle rispettive obbligazioni, con il solo limite di ragionevolezza finalizzato a non consentire eccessive decurtazioni quantitative rispetto all'importo indicato in narrativa.

CON SEPARATA VOTAZIONE ESPRESSA SECONDO LE PREVISIONI DI LEGGE E ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, così da consentire l'immediato avvio delle trattative contrattuali e la verifica in tempi brevi della fattibilità di accordo stragiudiziale;

Il Sindaco  
f.to Antonio Di Carlantonio

Il Segretario Comunale  
f.to Vittorio Francesco Ercole Nunziante

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Autorizzazione alla stipula di transazione Comune di Campotosto/Enel spa per ICI non corrisposta.**

PREMESSO che il Comune di Campotosto, a seguito di plurimi procedimenti giurisdizionali instaurati nei confronti di ENEL spa per mancato versamento ICI, ad oggi definiti con le sentenze della Suprema Corte di Cassazione nn. 27177/11, 27178/11, 27179/11, 27180/11, 27181/11, 27182/11, 2243/11, 2244/11, ha visto riconosciuto il proprio diritto al pagamento del tributo per un importo superiore ad € 400.000,00 e con riferimento alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005;

RILEVATO che, anche con riferimento alle annualità successive e, più in dettaglio agli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, l'ente societario ha, secondo i calcoli dell'Amministrazione Locale, omesso (parte o tutto) il pagamento del tributo in parola;

CONSIDERATO che, in relazione alla sopra indicata omissione, il Comune di Campotosto ha chiesto al difensore costituito nei precedenti e analoghi procedimenti giurisdizionali la trasmissione anche in ottica interruttiva della prescrizione, di diffida stragiudiziale alla società inadempiente, quantificando, in via preliminare, il credito (sanzioni escluse) in € 375.979,90 (2007: € 37.579,99, 2008: € 75.159,98, 2009: € 75.159,98, 2010: € 75.159,98, 2011: € 75.159,98) e gli interessi legali in € 10.306,43;

RISCONTRATA la volontà di ENEL spa di assolvere all'obbligazione tributaria, stipulando, in tal senso idoneo accordo transattivo al fine di evitare un nuovo contenzioso, accordo implicante la corresponsione della sostanziale integralità dell'importo (sanzioni escluse);

EVIDENZIATO come la soluzione stragiudiziale comporterebbe innumerevoli vantaggi per lo stesso Ente Comunale che, in tal modo, si sottrarrebbe all'alea e alla lunghezza dei giudizi, nonché al pagamento delle spese legali per l'insaturazione degli stessi (nei precedenti, le spese legali ammontano a cifra poco inferiore ad € 80.000,00);

CONSIDERATO, peraltro, che la soluzione transattiva non può implicare una eccessiva diminuzione del credito in precedenza descritto ed eventuali rinunce economiche da parte dell'Ente devono pertanto esser contenute entro limiti di ragionevolezza, anche in relazione alla evidenziata lunghezza dei procedimenti giurisdizionali e alle spese già sostenute per analoghi giudizi;

RILEVATO che la potestà di autorizzare la stipula di una possibile transazione rientra nella competenza residuale della Giunta Comunale;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Di autorizzare il Sindaco, in qualità di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione, alla stipula di eventuale atto transattivo con ENEL Spa che eviti l'instaurazione dei giudizi per la quantificazione delle somme non versate in favore del Comune di Campotosto a titolo di ICI per le annualità 2007-2011;

Di conferire al Legale Rappresentante ogni potere in relazione alla definizione delle clausole contrattuali e delle rispettive obbligazioni, con il solo limite di ragionevolezza finalizzato a non consentire eccessive decurtazioni quantitative rispetto all'importo indicato in narrativa;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL, così da consentire l'immediato avvio delle trattative contrattuali e la verifica in tempi brevi della fattibilità di accordo stragiudiziale;

Il PROPONENTE

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
f.to Erminia Alimonti

Per ciò che attiene alle proprie competenze si esprime parere favorevole alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile di Area Amministrativa  
f.to Erminia Alimonti

